

OGGETTO: CONGEDO DEL PADRE PER LA NASCITA DEL FIGLIO - ISTRUZIONI INPS PER IL 2017

L'art. 1, comma 354 della legge n. 232/2016, sperimentalmente per gli anni 2017 e 2018 – tenuto conto di quanto già stabilito, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012) e, per il 2016, dall'art. 1, comma 205 della legge n. 208/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016) –, ha prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e aumentato la sua durata da uno a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018, godibili, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Con il messaggio 24/02/17 n. 828, pertanto, l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni, vevoli per il godimento, per il 2017, del congedo di cui si tratta:

- 1) continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2012, riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013;
- 2) relativamente alle modalità di presentazione della domanda finalizzata alla sua fruizione, trova applicazione quanto già indicato nella circolare n. 40/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2013). In particolare:
 - a) il lavoratore al quale le indennità sono anticipate dal datore di lavoro deve comunicargli, in forma scritta, la fruizione del congedo, senza dover presentare alcuna domanda all'INPS. In questi casi, infatti, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto di previdenza le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2013);
 - b) deve invece presentare apposita domanda all'INPS il lavoratore al quale l'indennità è pagata direttamente dall'Istituto. A tal riguardo, le ipotesi (residuali) di mancata anticipazione dei trattamenti da parte del datore di lavoro sono indicate nel messaggio INPS n. 28997/2010.

Il congedo facoltativo – pari a 1 giorno, da fruire previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante –, invece, è stato prorogato per il 2018 ma **non per 2017**. Per l'anno in corso, pertanto: (a) non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'INPS; (b) non potranno essere presentate domande e non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale "MA9", né importi da porre a conguaglio con causale "L061".